# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1007

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, MIOTTI CARLI AMALIA, GERBINO, BERSANI, ISGRÒ, ALBA, IMPERIALE, DALL'ARMELLINA, VERONESI**

***Presentata il 20 febbraio 1964***

## Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito del lavoro giovanile, l'apprendistato riveste tuttora un ruolo molto importante, a motivo anche dell'elevato numero di giovani che ad esso affluiscono per acquisire una qualificazione professionale « sul lavoro », in conformità al metodo tradizionale e secondo la disciplina giuridica introdotta con la legge 19 gennaio 1955, n. 25. La rilevanza quantitativa assunta dall'istituto dell'apprendistato dal 1955 ad oggi (ed espressa sinteticamente dal numero assai elevato di apprendisti: 810 mila nel 1963) non implica però un giudizio totalmente positivo sulla validità formativa e sull'attuale disciplina dell'istituto medesimo: al riguardo, anzi, si devono esprimere numerose riserve.

In considerazione di ciò, da tempo e da più parti si propongono e si discutono innovazioni parziali e revisioni generali della disciplina vigente, al fine di ovviare ad alcuni inconvenienti che frequentemente ricorrono. Ma mentre da parte di alcuni si propone il « superamento » della tradizionale formula, o – in termini più espliciti – la sua soppressione, da parte di altri si sostiene invece l'attualità dell'apprendistato e l'esigenza di modifiche e di perfezionamenti, che tengano conto della realtà presente e degli sviluppi del prossimo avvenire.

A nostro avviso il problema va visto in due tempi successivi. Come tendenza remota, è necessario promuovere una trasformazione delle strutture di formazione professionale con crescente sviluppo degli istituti scolastici di istruzione professionale e dei centri di formazione extra-scolastici. Per tale scopo sono state presentate altre proposte di legge (vedi in particolare quelle n. 826 e 825, che esprimono le indicazioni di un recente convegno di studio promosso dalle A. C. L. I. e la proposta n. 650 dell'onorevole Storti ed altri). L'auspicato sviluppo dell'istruzione professionale comporterà una sostanziale revisione del ruolo dell'apprendistato. All'apprendistato, inteso non più come « formazione professionale » ma come tirocinio pratico di inserimento al lavoro, verrà affidato un ruolo integrativo addestrativo, conseguente all'istruzione professionale acquisita presso istituti scolastici o presso centri di formazione extra-scolastici. In un tale contesto, s'imporrà una revisione generale – o, meglio, una nuova disciplina – del tirocinio aziendale. Come prospettiva prossima, temporanea, si rendono peraltro indispensabili quegli adattamenti che l'esperienza suggerisce e che le attuali centinaia di migliaia di apprendisti richiedono con sollecitudine al Parlamento.

Le proposte di modifica della legge sull'apprendistato che vengono di seguito indicate, intendono soddisfare questa esigenza degli anni correnti, nell'intento di rendere più adeguata e più funzionale l'esperienza

che i giovani compiono nell'apprendistato aziendale.

*Età di inizio dell'apprendistato.* — La legge 29 novembre 1961, n. 1325, ha elevato a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro, senza peraltro elevare contemporaneamente la età di proscioglimento dall'obbligo scolastico. Con la modifica che si propone (vedi articolo n. 4), si intende accogliere la « raccomandazione » dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'opportunità di far coincidere l'età di proscioglimento dall'obbligo scolastico con l'età di avvio al lavoro.

È comune auspicio (come appunto si propone nel progetto di « istituzione del biennio professionale » sopra citato, proposta n. 826) che anche in Italia si possa elevare il limite di demarcazione tra scuola e lavoro ai sedici anni, sì da assicurare a tutti i giovani che si avviano al lavoro otto anni di istruzione di base ed almeno due anni di istruzione professionale di tipo prevalentemente scolastico. Ma, in attesa che ciò sia possibile, conviene consentire ai giovani prosciolti dall'obbligo scolastico di avviarsi subito alla formazione professionale, non solo presso le scuole o presso le istituzioni formative extrascolastiche, ma anche come apprendisti presso aziende.

*Durata dell'apprendistato.* — L'articolo 7 della legge vigente prevede che la durata sia stabilita in sede di contrattazione collettiva e stabilisce una durata massima di cinque anni. Questo limite massimo che doveva rappresentare l'eccezione, ora – anche a causa della carenza di regolamentazione contrattuale – tende a diventare la regola, visto l'interesse dei datori di lavoro di protrarre a lungo il rapporto di apprendistato. Perciò sembra necessario riconoscere al Ministro del lavoro la facoltà di decretare la durata per le singole categorie, qualora essa non sia prevista nei contratti collettivi ed al tempo stesso fissare la durata massima in tre anni (vedi articolo 5 della presente proposta).

*Insegnamento complementare.* — In base alla legge vigente, l'insegnamento complementare dovrebbe rappresentare un aspetto coessenziale del rapporto di apprendistato. Non è questa, però, l'interpretazione corrente e, tanto meno, l'applicazione pratica. Attualmente ben 340.000 apprendisti non frequentano i corsi di istruzione complementare e non si conosce quanti di essi ne sono esonerati e quanti invece contravvengono (o non sono in grado di adempiere) l'obbligo della frequenza. Inoltre talvolta – per brevità di tempo a disposizione e per carente impegno nell'organizzazione dei corsi – l'insegnamento complementare non rappresenta un apporto culturale ed educativo adeguato ad integrare l'addestramento pratico in una moderna concezione di formazione professionale. Si propone pertanto di dare migliore regolamentazione all'insegnamento complementare:

impegnando maggiormente le aziende e le istituzioni formative a diffondere la costituzione di tali corsi, in rapporto alle necessità (articolo 3-*bis*, comma secondo, lettera *c*);

prevedendo adeguate sanzioni nel caso in cui l'apprendista trascuri (ovvero il datore di lavoro di fatto gli impedisca) di frequentare regolarmente i corsi (articolo 9 della presente proposta);

precisando i casi di esonero dall'insegnamento complementare (articolo 9 della proposta) o di esclusione dal rapporto (articolo 2 della proposta), in relazione all'istruzione professionale generica e alla qualificazione specifica già conseguite;

abolendo gli attuali « corsi propedeutici » per apprendisti analfabeti o semianalfabeti o comunque privi di licenza elementare. Infatti, si ritiene che tali corsi abbiano poco o nulla a che vedere con l'istruzione professionale complementare prevista dalla legge. In tal senso si propone di impegnare giovani a completare la scuola dell'obbligo prima di iscriversi nelle liste apposite presso gli uffici di collocamento (articolo 1 della proposta);

stabilendo il minimo di ore di insegnamento in 240 annue, ossia in circa sei ore settimanali per nove mesi all'anno, contro le attuali tre, quattro o cinque ore settimanali previste dalla disposizioni del Ministero del lavoro (articolo 6 della proposta);

favorendo il più possibile l'omogeneità di partecipazione, quanto ad età, a livello di cultura o a tipo di qualifica che gli apprendisti intendono acquisire (articolo 10 della proposta);

assicurando all'insegnamento complementare un più adeguato impegno culturale ed educativo, attraverso una diversa configurazione del suo contenuto (articolo 8 della proposta).

*Addestramento pratico.* — L'imprenditore – afferma l'articolo 2 della legge – si obbliga « ad impartire od a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue

dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato ». A nostro avviso si deve preliminarmente accertare se l'imprenditore sia idoneo ad adempiere un tale obbligo. A tal riguardo, anzitutto appare necessario escludere gli imprenditori che personalmente hanno demeritato dal punto di vista educativo (come genitori: articolo 330 e 333 del Codice civile; come adottanti: articolo 307 e 308 del Codice civile; come affilianti: articolo 404, n. 3 e 4 del Codice civile; come tutori: articolo 384 del Codice civile) ovvero per reati comuni o per reati contro la moralità si dimostrano particolarmente inidonei ad assumere una tale obbligazione educativa. Si precisano così dei criteri obiettivi di esclusione, fondati su garanzie giurisdizionali, nell'intento di evitare che il rapporto di apprendistato possa conseguire effetti diseducativi (terzo comma dell'articolo 3-*bis*).

Si ritiene inoltre indispensabile assumere garanzie sulle modalità di addestramento e sulla struttura medesima dell'impresa (articolo 3-*bis*, secondo comma, lettere *a* e *b*). Per evitare altresì abusi nell'utilizzazione di apprendisti ai fini produttivi dell'impresa e per assicurare la presenza di condizioni permittenti l'insegnamento del mestiere al giovane apprendista secondo l'intendimento dell'articolo 12 del Regolamento, si propone di condizionare l'assunzione di apprendisti alla presenza di un adeguato numero di lavoratori specializzati o qualificati (articolo 3-*ter*).

La selezione dei datori di lavoro che risultano idonei a stabilire rapporti di apprendistato (articolo 3-*bis*, primo comma) viene affidata all'Ispettorato provinciale del lavoro, anche al fine di rendere più adeguata e preventiva la vigilanza sulle imprese che si avvalgono di apprendisti.

*Aspetti retributivi e previdenziali.* — Si rileva l'opportunità di stabilire un minimo retributivo iniziale, in rapporto alla retribuzione dei lavoratori qualificati della corrispondente categoria (articolo 7 della proposta) e di equiparare il trattamento previdenziale degli apprendisti a quello degli altri lavoratori (articolo 12 della proposta).

Onorevoli colleghi, confidiamo che, con la vostra collaborazione, con i vostri suggerimenti e col vostro consenso, si possa perfezionare ed adeguare la vigente legislazione sull'apprendistato, tenendo presenti – oltre a quelle presentate da altri colleghi – anche le presenti proposte. Da esse emerge con evidenza la volontà che l'apprendistato venga limitato in durata ed, eventualmente, in ampiezza, ma al tempo stesso possa assurgere a « scuola di lavoro », con elevato impegno educativo e qualitativo.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente e dimostrare di aver adempito all'obbligo scolastico ».

ART. 2.

Dopo il 1° comma dell'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è inserito il comma seguente:

« Non possono essere iscritti negli elenchi degli apprendisti per una determinata qualifica coloro che abbiano conseguito tale qualifica presso istituti professionali ovvero a seguito dei corsi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono inseriti i due articoli seguenti:

« *Art. 3*-bis. — Possono assumere apprendisti solo i datori di lavoro che ne siano autorizzati dall'Ispettorato provinciale del lavoro, a seguito di accertamento delle loro possibilità di impartire o di far impartire efficacemente la formazione professionale ».

« La richiesta di autorizzazione deve precisare:

*a*) il genere e le modalità di addestramento cui gli apprendisti verranno adibiti e le qualifiche che essi potranno conseguire;

*b*) il numero di lavoratori specializzati o qualificati dipendenti dall'impresa, ivi compreso il medesimo datore di lavoro nel caso di azienda artigiana;

*c*) le modalità e i programmi dei corsi aziendali o interaziendali di istruzione complementare che l'impresa intende organizzare, ovvero la possibilità da parte degli apprendisti di frequentare corsi organizzati da apposite istituzioni formative.

Non sono autorizzati ad assumere apprendisti i datori di lavoro incorsi nei provvedimenti di cui agli articoli 307, 308, 330, 333, e 404 (numeri 3 e 4) del Codice civile o che abbiano subìto condanna per aver commesso delitti contro la moralità ed il buon costume. ».

« *Art. 3*-ter. — I contratti collettivi di lavoro possono stabilire il rapporto massimo di apprendisti rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati dipendenti dall'impresa. Anche in difetto di regolamentazione contrattuale, tale rapporto non può comunque superare il 100 per cento ».

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente: « Possono essere assunti come apprendisti i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico, di età non superiore ai 20 anni, salvo le limitazioni di età; i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata dell'apprendistato per le singole categorie o qualifiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene precisata la durata dell'apprendistato per le categorie professionali che non l'abbiano prevista nei loro contratti. Comunque il rapporto di apprendistato non può protrarsi per un periodo superiore ai tre anni ».

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è così modificato:

« Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione. Il loro numero comunque non può essere inferiore a 240 ore annue ».

ART. 7.

Il 1° comma dell'articolo 13 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è così modificato:

« La retribuzione di cui all'articolo 11, lettera *c*), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio. La retribuzione iniziale comunque non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione conglobata dei lavoratori qualificati del mestiere oggetto di apprendistato. ».

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è così modificato:

« L'insegnamento complementare ha lo scopo di integrare la preparazione culturale e l'educazione umana dell'apprendista; di conferirgli le conoscenze teoriche necessarie al qualificato esercizio del mestiere; di favorire gli ulteriori progressi nella sua formazione professionale. ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dai due commi seguenti:

« La frequenza ai corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. Sono esonerati dall'obbligo della frequenza ai corsi gli apprendisti diplomati da istituti professionali o in possesso di titoli equipollenti nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.

Qualora l'apprendista obbligato, per propria colpa o per colpa del datore di lavoro, non frequenti i corsi di insegnamento comple-

mentare, il rapporto di apprendistato viene rescisso o si trasforma in normale rapporto di lavoro. ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente: « Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione acquisita, per tipo di qualificazione cui essi aspirano e, possibilmente, per gruppi di età. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzati, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. ».

ART. 11.

L'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere o dei mestieri affini che hanno formato oggetto di apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i 18 anni di età e i due anni di apprendistato hanno diritto ad essere ammessi a sostenere le prove di idoneità. Sono altresì ammessi gli apprendisti diplomati da istituti professionali, che abbiano compiuto almeno sei mesi di addestramento pratico.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere iscritta sul libretto individuale di lavoro. ».

ART. 12.

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per gli apprendisti si applicano integralmente le norme sulla previdenza e assistenza e sulla tutela dei lavoratori, ivi comprese quelle sugli assegni familiari. ».